



Regolamento per l'assegnazione di risorse ai neo-reclutati del Dipartimento

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione di risorse finanziarie ai docenti e ricercatori neo-reclutati del Dipartimento, al fine di favorire l'avvio o il consolidamento delle attività di ricerca e di didattica.

Art. 2 – Destinatari

Sono considerati neo-reclutati:

1. **Neo-reclutati puri:** professori o ricercatori di nuova nomina presso l'Ateneo.
2. **Neo-reclutati interni:** professori o ricercatori già afferenti al Dipartimento che abbiano conseguito un avanzamento di carriera (es. da RTD a RTT o da RTD/RTT a PA).
3. Sono esclusi i passaggi da PA a PO.

Art. 3 – Tipologia di risorse assegnabili

1. Il Dipartimento assegna ai neo-reclutati su loro richiesta una dotazione informatica di base (computer fisso con schermo) e una dotazione di fondi per la ricerca.
2. I fondi di ricerca possono essere utilizzati per:
 - spese relative a missioni e trasferte di ricerca;
 - partecipazione a convegni e seminari scientifici;
 - spese di pubblicazione e diffusione dei risultati scientifici;
 - acquisto di strumentazione informatica e di ricerca.
3. L'entità delle dotazioni e le modalità di utilizzo sono definite dal Consiglio di Dipartimento, anche in relazione alla disponibilità di bilancio.



Art. 4 – Criteri di differenziazione e importi delle dotazioni di fondi

1. Ai neo-reclutati puri è assegnata una dotazione di fondi di ricerca pari a euro 1.500, ovvero altra cifra stabilita annualmente dal Consiglio di Dipartimento in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. Ai neo-reclutati interni, ad esclusione della fattispecie di cui al Comma 3 dell'Art. 2, è assegnata una dotazione di fondi di ricerca pari a euro 800, ovvero altra cifra stabilita annualmente dal Consiglio di Dipartimento in relazione alle disponibilità di bilancio.
3. Gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti del 50% nel caso in cui il beneficiario disponga già di altri fondi di ricerca, provenienti da progetti nazionali, internazionali o da risorse di Ateneo, inclusi quelli disponibili a titolo di partecipante in progetti coordinati da docenti dell'Ateneo.

Art. 5 – Procedura di richiesta

1. Il neo-reclutato presenta istanza di assegnazione indirizzata al Direttore del Dipartimento entro 60 giorni dalla presa di servizio.
2. L'istanza deve contenere:
 - la dichiarazione circa lo status del ricercatore (neo-reclutato puro oppure interno);
 - la eventuale richiesta di dotazione informatica;
 - la richiesta di fondi di ricerca corredata di una dichiarazione di assenza di disponibilità di altri fondi (es. PRIN, PNRR, progetti europei, fondi di Ateneo o di terzi).
3. La richiesta è valutata dal Direttore, che delibera con apposita disposizione direttoriale.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.